



precedenza, della “sottrazione” del libretto di assegni, precisando che comunque il cliente era tenuto a custodire i moduli con la dovuta diligenza.

Con il ricorso, si ribadiva la richiesta già formulata in sede di reclamo chiedendo il rimborso dell'importo dell'assegno, indicando - quale ulteriore conforto alla tesi della grave negligenza dell'impiegato della Banca- uno stralcio del verbale delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri dallo stesso impiegato che dichiarava *“non saprei dire assolutamente se la firma era falsa o meno”*.

La banca - rimarcato, ancora una volta il ritardo nella presentazione della denuncia di furto e l'obbligo di custodia dei titoli - respingeva ogni addebito.

DIRITTO

La ricostruzione dell'evento, anche sulla scorta degli atti relativi alle indagini svolte dai Carabinieri, appare sufficientemente chiara.

Il ricorrente (nato nel 1924) subiva il furto del carnet di assegno (e di altro) ad opera di una nipote che viveva nello stesso stabile. Quest'ultima, con procedimenti penali a carico in quanto nota “tossicodipendente”, provvedeva ad incassare l'assegno con firma chiaramente falsificata e, quindi, non coincidente con quella depositata. Tale ultima circostanza, comunque anche accertata direttamente dal Collegio, risulta altresì confermata sia dal rapporto dei Carabinieri (nel quale si legge espressamente che la firma in calce all'assegno *“appare a prima vista alterata”*), sia dalle dichiarazioni rese -nelle immediatezze del fatto- agli ufficiali di P.G. dallo stesso dipendente della banca che aveva pagato l'assegno (*“non saprei dire assolutamente se la firma era falsa o meno”*).

Sul punto, ritiene ancora il Collegio che il dipendente della banca -in una comunità così piccola come quella dove si sono svolti i fatti- avrebbe dovuto “coltivare” atteggiamenti sicuramente più cauti.

Appare evidente come, nel caso di specie, possano ravvisarsi evidenti profili di responsabilità della banca, in relazione al pagamento dell'assegno che - occorre sottolinearlo - recava anche evidenti segni di cancellature. Ed infatti, in giurisprudenza, è pacifico che *“la diligenza che la banca deve spiegare nell'esame della genuinità e fedeltà dell'assegno presentato per il pagamento deve essere riferita non a quella di un qualsiasi osservatore di medio interesse e di media diligenza, bensì a quella di un esaminatore attento e previdente, per il maggior grado di attenzione e di prudenza che la professionalità del servizio consente di attendersi.”* (App. Milano, 9 ottobre 2007); e che *“in tema di responsabilità per l'indebito pagamento di assegni con firma di traenza falsa, il grado di diligenza richiesto nell'esercizio dell'attività bancaria deve essere qualificato da un maggior grado di prudenza e attenzione, attesa la connotazione professionale dell'agente. La banca trattaria è l'unico soggetto che può operare il riscontro tra la firma di traenza e lo “specimen” depositato dal cliente al momento dell'apertura del conto. Una volta accertata la responsabilità della banca per non aver adoperato la diligenza del buon banchiere, diviene superflua ogni indagine in merito all'eventuale condotta negligente del correntista nella custodia del “carnet” di assegni, ovvero per il ritardo nella denuncia della sottrazione o della perdita degli stessi”* (Trib. Roma, n. 68874 del 30.12.2006).

Ugualmente pacifica appare la circostanza che il “carnet di assegni” risulta essere stato sottratto al ricorrente alcuni giorni prima della denuncia e che, conseguentemente, non è stato osservato il precetto contenuto nell'art. 3 del contratto di conto corrente sottoscritto fra le parti, che espressamente prevede *“il correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta restando responsabile di ogni dannosa*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguenza che possa derivare dalla perdita, dalla sottrazione e dall'uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione".

Siamo al cospetto, per valutazione del Collegio, di un chiaro profilo di concorso di colpa ex art.1227, 1° comma, codice civile.

La comparazione dei diversi gradi di condotta nella determinazione dell'evento, induce il Collegio – anche alla luce delle conclusioni dell'accennata giurisprudenza, peraltro troppo categorica nell'escludere ogni possibile rilevanza della condotta negligente del cliente in situazioni corrispondenti a quella qui in esame – a ritenere largamente prevalente (per il 70%) la responsabilità riconducibile al comportamento della banca: ne consegue che la stessa dovrà essere condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in ragione del 70% dell'importo dell'assegno (euro 1.700,00).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di € 1.190,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI